

**COMUNE DI MISINTO**  
**Provincia di Monza e della Brianza**

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**VERBALE N. 017/2020**

Il giorno dodici del mese di novembre dell'anno duemilaventi, presso il proprio Studio professionale in Rodero (CO) - Via Mirabello n. 3, è presente il sottoscritto Dott. Alessandro Valli - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 012/2018 del 24 maggio 2018 per il triennio decorrente dal 25 maggio 2018 al 24 maggio 2021, per esprimere il parere di competenza sul Bilancio consolidato dell'esercizio 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente (ex art. 239, comma 1, lettera *d-bis*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Ricevuta in data 27 ottobre 2020 a mezzo PEC a firma della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri ed integrata in data 11 novembre 2020 a mezzo PEC a firma della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri la comunicazione/documentazione per verificare gli atti/documenti relativi al Bilancio consolidato dell'esercizio 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente e, in particolare:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 012/2020 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto: *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche in attuazione dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”*;
- determinazione della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri n. 087/2020 del 14 maggio 2020 avente ad oggetto: *“Affidamento servizio di supporto operativo per la predisposizione del Bilancio consolidato anno 2019, alla società Mira PA Srl. CIG Z932CFD58BV”*;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 080/2020 del 27 agosto 2020 avente ad oggetto: *“Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento ai fini del Bilancio consolidato per l'esercizio 2019”*;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 0102/2020 del 09 ottobre 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione dello schema del Bilancio consolidato per l'esercizio 2019 ed allegati di cui all’art. 233 bis, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000”*;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 0110/2020 del 19 ottobre 2020 avente ad oggetto: *“Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento ai fini del Bilancio consolidato per l'esercizio 2019. Integrazione deliberazione G.C. 80 del 27 agosto 2020”*;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 0115/2020 del 26 ottobre 2020 avente ad oggetto: *“Bilancio consolidato 2019 approvato con deliberazione G.C. 102 del 09 ottobre 2020. Rettifica”*;
- proposta di deliberazione del 27 ottobre 2020, da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista per il 24 novembre 2020, entro il 30 novembre 2020 ed avente ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019”*.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 rubricato “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e, in particolare:

- l’art. 42 rubricato “*Attribuzioni dei consigli*”, commi 2, lettera b) il quale dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: “[...] b) *programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie [...]*” e 4 il quale dispone che: “[...] *le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza [...]*”;
- l’art. 48 rubricato “*Competenze delle giunte*”, comma 2;
- l’art. 49 rubricato “*Pareri dei responsabili dei servizi*”, comma 1 il quale dispone che: “[...] *su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione [...]*”;
- l’art. 107 rubricato “*Funzioni e responsabilità della dirigenza*”, commi 1 e 2;
- l’art. 134 rubricato “*Esecutività delle deliberazioni*”, commi 3 e 4;
- l’art. 147 rubricato “*Tipologia dei controlli interni*”, commi 2, lettera d) il quale dispone che: “[...] *il sistema di controllo interno è diretto a: [...]* d) *verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente [...]*” e 3 il quale dispone che: “[...] *le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 [...]*”;
- l’art. 147-bis rubricato “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*”, comma 1 il quale dispone che: “[...] *il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria [...]*”;
- l’art. 147-quater rubricato “*Controlli sulle società partecipate non quotate*”, commi 4 il quale dispone che: “[...] *i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni [...]*” e 5;
- l’art. 147-quinquies rubricato “*Controllo sugli equilibri finanziari*” il quale dispone che: “[...] *1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il*

*coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.*

*2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.*

*3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni [...]”;*

- *l'art. 151 rubricato “Principi generali”, comma 8 il quale dispone che: “[...] entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [...]”;*
- *l'art. 152 rubricato “Regolamento di contabilità”, comma 2 il quale dispone che: “[...] il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi [...]”;*
- *l'art. 153 rubricato “Servizio economico-finanziario”, comma 4 il quale dispone che: “[...] il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica [...]”;*
- *l'art. 161 rubricato “Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili”, comma 4 il quale dispone che: “[...] decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019 [...]”;*
- *l'art. 162 rubricato “Principi del bilancio”, comma 7 il quale dispone che: “[...] gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti [...]”;*
- *l'art. 172 rubricato “Altri allegati al bilancio di previsione”, comma 1, lettera a) il quale dispone che: “[...] al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,*

*relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco [...]”;*

- *l'art. 227 rubricato “Rendiconto della gestione”, commi 2 il quale dispone che: “[...] il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità [...]”, 2-bis il quale dispone che: “[...] in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 [...]”, 2-ter il quale dispone che: “[...] contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni [...]” e 6-bis il quale dispone che: “[...] nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti [...]”;*
- *l'art. 230 rubricato “Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali”, comma 6 il quale dispone che: “[...] il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori [...]”;*
- *l'art. 232 rubricato “Contabilità economico-patrimoniale” il quale dispone che: “[...] 1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 [...]”;*
- *l'art. 233-bis rubricato “Il bilancio consolidato” il quale dispone che: “[...] 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato [...]”;*
- *l'art. 239 rubricato “Funzioni dell'organo di revisione”, comma 1, lettera d-bis) il quale dispone che: “[...] l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: [...] d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e*

*comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo [...]”.*

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 rubricata “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e, in particolare l’art. 2 rubricato “*Delega al Governo per l’adeguamento dei sistemi contabili*”, comma 2, lettere d) ed e) il quale dispone che: “*[...] i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]*

- d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;*
- e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con i Ministri interessati [...]*”.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 rubricato “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e, in particolare:

- l’art. 2 rubricato “*Adozione di sistemi contabili omogenei*”, comma 1 il quale dispone che: “*[...] le Regioni e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale [...]*”;
- l’art. 11 rubricato “*Schemi di bilancio*”, commi 8 il quale dispone che: “*[...] le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall’art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali [...]*” e 9 il quale dispone che: “*[...] il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell’ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l’elaborazione del rendiconto consolidato l’ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali [...]*”;
- l’art. 11-bis rubricato “*Bilancio consolidato*” il quale dispone che: “*[...] 1. Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4.*  
*2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
  - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
  - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.**3. Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione [...]";*
- *l'art. 18 rubricato "Termini di approvazione dei bilanci" il quale dispone che: "[...] 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano: [...] c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo. 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali [...]";*
  - *l'allegato n. 4/4 rubricato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" e, in particolare il punto 3.1 rubricato "Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato", lettera a) il quale dispone che: "[...] sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali [...] rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*
    - *totale dell'attivo,*
    - *patrimonio netto,*
    - *totale dei ricavi caratteristici.*

*In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente [...]. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata [...]";*

- *l'allegato n. 11 rubricato "Schema di bilancio consolidato".*

Visti i principi contabili applicati della:

- programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rubricato *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016 rubricato *“Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 26 maggio 2016).

Visto il D.L. 24 giugno 2016, n. 113 rubricato *“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”*, convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2016, n. 160 e, in particolare:

- l’art. 9 rubricato *“Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita”*, comma 1-*quinquies* il quale dispone che: *“[...] in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo [...]”*.

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell’11 agosto 2017 rubricato *“Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 210 dell’08 settembre 2017).

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 29 agosto 2018 rubricato *“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 213 del 13 settembre 2018).

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 rubricata *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* e, in particolare:

- l'art. 1, commi 831 il quale dispone che: “[...] all’articolo 233-bis, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all’esercizio 2017» sono soppresse [...]” e 903.

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 1° marzo 2019 rubricato “*Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 71 del 25 marzo 2019).

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 032/2020 del 09 marzo 2020 avente ad oggetto: “*Atto di indirizzo amministrativo per modifiche orario di apertura al pubblico*”.

Vista l’ordinanza del Sindaco - Sig. Matteo Piuri n. 02/2020 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto: “*Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento della diffusione del “Coronavirus” COVID-19. Chiusura al pubblico*”.

Vista l’ordinanza del Sindaco - Sig. Matteo Piuri n. 03/2020 del 12 marzo 2020 avente ad oggetto: “*Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento della diffusione del “Coronavirus” COVID-19*”.

Vista l’ordinanza del Sindaco - Sig. Matteo Piuri n. 04/2020 del 13 marzo 2020 avente ad oggetto: “*Ordinanza di emergenza sanitaria, finalizzata ad individuare i servizi comunali “indifferibili da rendere in presenza” dei dipendenti comunali*”.

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 rubricato “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare:

- l’art. 107 rubricato “*Differimento di termini amministrativo-contabili*”, comma 1, lettera b) il quale dispone che: “[...] in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020: [...] b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [...]”.

Vista l’ordinanza del Sindaco - Sig. Matteo Piuri n. 06/2020 del 03 aprile 2020 avente ad oggetto: “*Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento della diffusione del “Coronavirus” COVID-19. Proroga termini di chiusura al pubblico*”.

Visto il D.L. 08 aprile 2020, n. 23 rubricato “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” convertito con modificazioni dalla Legge 05 giugno 2020, n. 40.

Vista l'ordinanza del Sindaco - Sig. Matteo Piuri n. 07/2020 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto: *“Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento della diffusione del “Coronavirus” COVID-19. Ulteriore proroga termini di chiusura al pubblico”*.

Vista l'ordinanza del Sindaco - Sig. Matteo Piuri n. 08/2020 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto: *“Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento della diffusione del “Coronavirus” COVID-19. Chiusura al pubblico dal 04 maggio 2020 al 17 maggio 2020”*.

Vista la direttiva n. 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 04 maggio 2020 avente ad oggetto: *“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”* la quale dispone che: *“[...] le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.*

*Alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'articolo 103<sup>5</sup> del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati.*

*Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro - anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio - sia con modalità agile [...]”*.

Vista l'ordinanza del Sindaco - Sig. Matteo Piuri n. 011/2020 del 14 maggio 2020 avente ad oggetto: *“Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento della diffusione del “Coronavirus” COVID-19. Apertura/chiusura al pubblico dal 18 maggio 2020 al 02 giugno 2020”*.

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 rubricato *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare:

- l'art. 110 rubricato *“Rinvio termini bilancio consolidato”*, comma 1 il quale dispone che: *“[...] il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020 [...]”*.

Vista l'ordinanza del Sindaco - Sig. Matteo Piuri n. 013/2020 del 28 maggio 2020 avente ad oggetto: *“Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento della diffusione del “Coronavirus” COVID-19. Apertura/chiusura al pubblico dal 03 giugno 2020 al 31 luglio 2020”*.

Vista l'ordinanza del Sindaco - Sig. Matteo Piuri n. 017/2020 del 02 luglio 2020 avente ad oggetto: *“Integrazione e modifica ordinanze aperture/chiusure uffici al pubblico per mese agosto 2020”*.

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 rubricato *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 rubricato *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”* convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124.

Vista l’ordinanza del Sindaco - Sig. Matteo Piuri n. 019/2020 del 27 agosto 2020 avente ad oggetto: *“Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento della diffusione del “Coronavirus” COVID-19 apertura/chiusura al pubblico dal 01 settembre 2020 al 15 ottobre 2020”*.

Visto il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 rubricato *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”* convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Vista l’ordinanza del Sindaco - Sig. Matteo Piuri n. 022/2020 del 14 ottobre 2020 avente ad oggetto: *“Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento della diffusione del “Coronavirus” COVID-19 apertura/chiusura al pubblico uffici comunali dal 16 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021”*.

Visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 rubricato *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Visto il D.P.C.M. del 03 novembre 2020 rubricato *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 275 del 04 novembre 2020).

Visto il D.L. 09 novembre 2020, n. 149 rubricato *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Visti i vari resoconti delle riunioni ed i relativi chiarimenti forniti dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali - Arconet, istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dall’art. 3-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Visto il principio contabile OIC n. 17 rubricato *“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”*, emanato dall’OIC - Organismo Italiano di Contabilità.

Viste le *“Linee guida - Enti Locali - Armonizzazione e Patrimonio”* del maggio 2016 a cura della Commissione Patrimonio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Vista la *“Bozza di relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato”* del luglio 2019 a cura dei componenti della Commissione *“Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali”* della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Vista la deliberazione n. 22/SSRRCO/INPR/18 del 20 dicembre 2018 - depositata in Segreteria il 21 dicembre 2018 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite in merito alla: *“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2019 (Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, art. 5, comma 1)”*.

Vista la deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR del 30 gennaio 2019 - depositata in Segreteria il 04 febbraio 2019 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie in merito alla: *“Programmazione dei controlli della Sezione delle Autonomie per l’anno 2019”*.

Vista la deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR del 28 maggio 2019 - depositata in Segreteria l’11 giugno 2019 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie in merito alle: *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018”*.

Vista la deliberazione n. 18/SEZAUT/2019/INPR del 22 luglio 2019 - depositata in Segreteria il 24 luglio 2019 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie in merito alle: *“Linee guida per la relazione dei revisori sul Bilancio consolidato degli enti territoriali per l’esercizio 2018”*.

Vista la deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/19 dell’11 dicembre 2019 - depositata in Segreteria il 20 dicembre 2019 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite in merito alla: *“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2020 (ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti)”*.

Vista la deliberazione n. 1/SEZAUT/2020/INPR del 20 gennaio 2020 - depositata in Segreteria il 23 gennaio 2020 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie in merito al: *“Programma delle attività per l’anno 2020”*.

Vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR del 19 maggio 2020 - depositata in Segreteria il 28 maggio 2020 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie in merito alle: *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019”*.

Vista la deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR del 07 ottobre 2020 - depositata in Segreteria il 13 ottobre 2020 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie in merito alle: *“Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul Bilancio consolidato 2019”*.

Vista la *“Bozza di relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato”* e le *“Check list “Bilancio consolidato”* del novembre 2020

a cura dei componenti della Commissione *“Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali”* della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Vista la deliberazione Lombardia/64/2017/PAR del 28 febbraio 2017 - depositata in Segreteria il 15 marzo 2017 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia in merito ad: *“[...] una richiesta di parere avente ad oggetto la definizione del “gruppo amministrazione pubblica”, ai fini della redazione del bilancio consolidato [...]”* e nella quale viene evidenziato che: *“[...] la lettura dell’art. 11-ter del d.lgs. n. 118 del 2011, in particolare alla luce di quanto precisato dal pertinente paragrafo del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, sembra includere nel gruppo amministrazione pubblica, anche le fondazioni (e, nello specifico, quella costituita dal Comune [...], in quanto integrante i presupposti previsti) [...]”*.

Vista la deliberazione n. 19/2018/SRCPIE/PAR del 1° febbraio 2018 - depositata in Segreteria il 02 febbraio 2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte in merito al: *“[...] perimetro del consolidamento [...] con particolare riguardo all’interpretazione del richiamato punto 3.1 introdotto di recente con D.M. 11 agosto 2017 [...]”* e nella quale viene evidenziato che: *“[...] a decorrere dal bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017, sulla base della novella normativa, confluiscono nel perimetro del consolidamento: le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo. Tale ampliamento del perimetro del consolidamento si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all’origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall’ente.*

*Ne deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento [...]”*.

Vista la deliberazione Lombardia/303/2018/PAR del 24 ottobre 2018 - depositata in Segreteria il 06 novembre 2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella quale viene evidenziato che: *“[...] 5. Nella stessa direzione va interpretata la disposizione (art. 11 ter del decreto legislativo numero 118, lettera b) che, fra i presupposti indicati per la definizione degli “enti strumentali controllati” ritiene sufficiente, la presenza del potere, assegnato dalla legge o dallo statuto, di “nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda” [...].*

*6. Il carattere atipico delle Fondazioni costituite dagli enti locali [...] su cui la Sezione si è più volte pronunciata (cfr. deliberazioni SRC Lombardia n. 72/2012/PAR, n. 25/2013/PAR, n. 232/2013/PAR, n. 563/2013/PRSE n. 515/2013/PRSP e n. 13/2014/PRSE) e le considerazioni sulla natura giuridica del rapporto tra ente locale e Fondazione (deliberazione 350 del 2012 di questa sezione), che non riguardano le finalità della redazione del bilancio consolidato, fanno propendere per l’inclusione nel gruppo di amministrazione pubblica anche le Fondazioni, sulla base della lettera del richiamato art. 11 ter [...]”*.

Vista la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19 del 12 giugno 2019 - depositata in Segreteria il 20 giugno 2019 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite nella quale viene evidenziato: “[...] che sia sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle “società a controllo pubblico”, rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del codice civile [...]”.

Visto lo Statuto dell’Ente come modificato/integrato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02/2003 del 31 marzo 2003 avente ad oggetto: “*Modifica vigente Statuto Comunale*”.

Visto il Regolamento di contabilità deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 07/2016 del 30 aprile 2016 avente ad oggetto: “*Approvazione nuovo Regolamento di contabilità*” e, in particolare:

- il Titolo I rubricato “*Norme generali e servizio finanziario*”;
- il Titolo III rubricato “*La gestione*” e, in particolare l’art. 45 rubricato “*Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta*”;
- il Titolo IV rubricato “*La rendicontazione*”;
- l’art. 65 rubricato “*Bilancio consolidato*” il quale dispone che: “[...] 1. Il bilancio consolidato rileva i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e degli enti e società partecipate. È predisposto secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011.  
2. L’ente avvalendosi della facoltà di cui all’art. 233-bis comma 2 del TUEL non predisporrà il bilancio consolidato fino al 2016 [...]”;
- il Titolo V rubricato “*La revisione economico finanziaria*”.

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi deliberato con atto della Giunta Comunale n. 042/2011 del 30 maggio 2011 avente ad oggetto: “*Riorganizzazione della struttura dell’Ente: approvazione del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi*” e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 053/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto: “*Modifica ed integrazione del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi*”.

Visto il Regolamento dei controlli interni deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 02/2013 dell’11 marzo 2013 avente ad oggetto: “*Approvazione Regolamento per i controlli interni*”.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 036/2018 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto: “*Ricognizione ordinaria delle partecipate dell’Ente ex art. 20 D.Lgs. 175/2016*”.

Visto il proprio verbale n. 04/2019 del 16 marzo 2019 - prot. n. 03263/2019 del 16 marzo 2019, contenente il parere di competenza sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (ex art. 228, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed art. 3, comma 4 e paragrafo n. 9.1 - allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 040/2019 del 21 marzo 2019 avente ad oggetto: “*Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del Rendiconto 2018, contestuale variazione al Bilancio 2018 e 2019 e al Piano esecutivo di gestione anno 2019*”.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 047/2019 del 1° aprile 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione schema di Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018 e relazione illustrativa della Giunta Comunale”*.

Visto il proprio verbale n. 05/2019 del 04 aprile 2019 - prot. n. 04043/2019 del 04 aprile 2019, contenente il parere di competenza sul Rendiconto di gestione 2018 (*ex art. 239, comma 1, lettera d)* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 017/2019 del 30 aprile 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018”*, che comprende altresì lo stato patrimoniale ed il conto economico dell’Ente capogruppo.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 091/2019 del 26 agosto 2019 avente ad oggetto: *“Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento ai fini del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 0105/2019 del 23 settembre 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione dello schema del Bilancio consolidato per l’esercizio 2018 ed allegati di cui all’art. 233 bis, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000”*.

Visto il proprio verbale n. 012/2019 del 25 settembre 2019 - prot. n. 010383/2019 del 25 settembre 2019, contenente il parere di competenza sul Bilancio consolidato dell’esercizio 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell’Ente (*ex art. 239, comma 1, lettera d-bis)* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 037/2019 del 14 ottobre 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018”*.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 012/2020 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto: *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche in attuazione dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”*.

Visto il proprio verbale n. 06/2020 dell’08 maggio 2020 - prot. n. 04176/2020 dell’08 maggio 2020, contenente il parere di competenza sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (*ex art. 228, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed art. 3, comma 4 e paragrafo n. 9.1 - allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 042/2020 dell’11 maggio 2020 avente ad oggetto: *“Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2019, contestuale variazione ai bilanci 2019 e 2020 e al piano esecutivo di gestione anno 2020”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 050/2020 del 28 maggio 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione schema di Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019 e relazione illustrativa della Giunta Comunale”*.

Visto il proprio verbale n. 09/2020 del 04 giugno 2020 - prot. n. 05017/2020 del 04 giugno 2020, contenente il parere di competenza sul Rendiconto di gestione 2019 (*ex art. 239, comma 1, lettera d*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 017/2020 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019”*, che comprende altresì lo stato patrimoniale ed il conto economico dell’Ente capogruppo.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 080/2020 del 27 agosto 2020 avente ad oggetto: *“Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento ai fini del Bilancio consolidato per l’esercizio 2019”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 0102/2020 del 09 ottobre 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione dello schema del Bilancio consolidato per l’esercizio 2019 ed allegati di cui all’art. 233 bis, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 0110/2020 del 19 ottobre 2020 avente ad oggetto: *“Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento ai fini del Bilancio consolidato per l’esercizio 2019. Integrazione deliberazione G.C. 80 del 27 agosto 2020”*, con la quale l’Ente ha provveduto ad individuare il Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dei propri organismi ed enti strumentali, aziende e delle società controllate e partecipate e da includersi nel perimetro di consolidamento e dalla quale risultano i seguenti soggetti:

- Comune di Misinto (Ente capogruppo);
- AEB Ambiente Energia Brianza S.p.A. (società partecipata direttamente allo 0,0009125% [e non 0,001% come erroneamente indicato nella predetta deliberazione della Giunta Comunale]), inclusa nel perimetro di consolidamento - da consolidare con il metodo proporzionale<sup>(1)(2)</sup>: *“[...] è rilevante per i tre parametri, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell’area di consolidamento [...]”*;
- Gelsia S.r.l. (società partecipata indirettamente tramite AEB Ambiente Energia Brianza S.p.A. allo 0,0007036% [e non 0,00077% come erroneamente indicato nella predetta deliberazione della Giunta Comunale]), inclusa nel perimetro di consolidamento - da consolidare con il metodo proporzionale: *“[...] attraverso il consolidamento della capogruppo [...]”*;
- Reti Più S.r.l. (società partecipata indirettamente tramite AEB Ambiente Energia Brianza S.p.A. allo 0,0006710% [e non 0,00074% come erroneamente indicato nella predetta deliberazione della Giunta Comunale]), inclusa nel perimetro di consolidamento - da consolidare con il metodo proporzionale: *“[...] attraverso il consolidamento della capogruppo [...]”*;

---

<sup>(1)</sup> Il metodo di consolidamento proporzionale, per le società ed enti strumentali, implica l’attrazione delle singole voci dei bilanci dei componenti il perimetro di consolidamento per una quota proporzionale alla partecipazione detenuta, non implicando la rappresentazione del patrimonio netto e dell’utile di pertinenza di terzi.

<sup>(2)</sup> Il metodo di consolidamento integrale, per le società ed enti strumentali controllati, implica l’integrale attrazione all’interno del bilancio di tutte le attività, passività, componenti positive e negative di reddito dei bilanci dei componenti il perimetro di consolidamento, con contestuale eliminazione di tutti i valori inerenti a transazioni tra i soggetti stessi, implicando altresì di evidenziare e distinguere eventuali quote di utile e di patrimonio netto di pertinenza di terzi.

- Gelsia Ambiente S.r.l. (società partecipata indirettamente tramite AEB Ambiente Energia Brianza S.p.A. allo 0,0004925% [e non 0,00054% come erroneamente indicato nella predetta deliberazione della Giunta Comunale]), inclusa nel perimetro di consolidamento - da consolidare con il metodo proporzionale: “[...] dal momento che è affidataria diretta di servizi per l’Ente socio, attraverso il consolidamento della capogruppo [...]”;
- BrianzAcque S.r.l. (società partecipata direttamente allo 0,0007881%), inclusa nel perimetro di consolidamento - da consolidare con il metodo proporzionale: “[...] poiché risulta essere affidataria diretta di servizi [...]”;
- CAP Holding S.p.A. (società partecipata direttamente allo 0,2430%), inclusa nel perimetro di consolidamento - da consolidare con il metodo proporzionale: “[...] dal momento che risulta essere gestita secondo il modello in house providing [...]”;
- Amiacque S.r.l. (società partecipata indirettamente tramite CAP Holding S.p.A. allo 0,2430%), inclusa nel perimetro di consolidamento - da consolidare con il metodo proporzionale: “[...] tramite il bilancio consolidato di CAP Holding S.p.A., poiché risulta essere gestita secondo il modello in house providing [...]”;
- Rocca Brivio Sforza S.r.l. (società partecipata indirettamente tramite CAP Holding S.p.A. allo 0,1240272%), esclusa dal perimetro di consolidamento: “[...] poiché non risulta affidataria diretta di servizi del Comune e quest’ultimo detiene nella stessa una quota di partecipazione inferiore all’1% [...]”;
- Pavia Acque S.c. a r.l. (società partecipata indirettamente tramite CAP Holding S.p.A. allo 0,024543%), esclusa dal perimetro di consolidamento: “[...] poiché non risulta affidataria diretta di servizi del Comune e quest’ultimo detiene nella stessa una quota di partecipazione inferiore all’1% [...]”;
- Parco delle Groane (ente strumentale partecipato direttamente allo 0,50%), escluso dal perimetro di consolidamento: “[...] poiché non risulta essere affidatario diretto di servizi e il Comune detiene nello stesso una quota di partecipazione inferiore all’1% [...]”;
- Fondazione FOCRIS Onlus - Fondazione Casa di Riposo Intercomunale Saronno (ente strumentale partecipato allo 0,09%), esclusa dal perimetro di consolidamento: “[...] in quanto [il Comune] fa parte del Consiglio di Amministrazione dell’ente (così come specificato nella delibera n. 64/2017 della Sezione regionale Lombardia della Corte dei conti). Tuttavia, la fondazione non verrà inserita nel perimetro di consolidamento per impossibilità di reperire la documentazione necessaria in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate [...]”, segnalando che nel parere dello Studio Legale Degani del 04 novembre 2016 a firma dell’Avv. Luca Degani e dell’Avv. Andrea Lopez avente ad oggetto: “Parere legale sulla natura soggettiva della Fondazione FOCRIS Onlus” viene evidenziato che: “[...] la Fondazione FOCRIS Onlus è una fondazione di diritto privato ai sensi del Libro I c.c., che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è iscritta all’elenco Regionale della Persone Giuridiche di Diritto Privato [...] attesi i caratteri specifici della Fondazione e considerata l’evoluzione normativa, giurisprudenziale e regolamentare, in ragione dell’assenza degli indici di controllo pubblico per tutte le considerazioni espresse, si perviene alla conclusione che la FOCRIS Onlus non è tenuta alla consegna della propria documentazione contabile al Comune [...]”.

L’Ente con appositi atti (cfr. PEC del 31 agosto 2020 - prot. n. 07779/2020, PEC del 31 agosto 2020 - prot. n. 07784/2020 e PEC del 16 settembre 2020 - prot. n. 08415/2020) ha:

- comunicato ai propri organismi, enti strumentali, aziende, società controllate e partecipate l’inclusione degli/delle stessi/e nel perimetro di consolidamento;

- trasmesso a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 0115/2020 del 26 ottobre 2020 avente ad oggetto: *“Bilancio consolidato 2019 approvato con deliberazione G.C. 102 del 09 ottobre 2020. Rettifica”*.

Vista la proposta di deliberazione del 27 ottobre 2020, da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista per il 24 novembre 2020, entro il 30 novembre 2020 ed avente ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019”*.

Visti i bilanci dell'esercizio 2019 degli organismi ed enti strumentali, delle aziende e delle società controllate e partecipate facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente e da assoggettare a consolidamento, approvati dai rispettivi organi, come segue:

- Comune di Misinto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 017/2020 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019”*;
- AEB Ambiente Energia Brianza S.p.A. - consolidato, approvato con delibera assembleare del 29 giugno 2020;
- BrianzAcque S.r.l., approvato con delibera assembleare del 29 maggio 2020;
- CAP Holding S.p.A. - consolidato, approvato con delibera assembleare del 21 maggio 2020.

Esaminata la documentazione, le carte di lavoro ed i prospetti afferenti al Bilancio consolidato dell'esercizio 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente, unitamente agli allegati di legge (*ex art. 11-bis*, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Viste le elisioni economiche e quelle patrimoniali, come rappresentate dalla Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri.

Sotto il profilo numerico il Bilancio consolidato dell'esercizio 2019, comparato con quello dell'esercizio 2018, del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente - parte patrimoniale si riassume nelle risultanze di seguito esposte.

<i>Stato patrimoniale (Euro)</i>	<i>Comune di Misinto</i>		<i>Consolidato GAP dell'Ente</i>	
	<i>esercizio 2018</i>	<i>esercizio 2019</i>	<i>esercizio 2018</i>	<i>esercizio 2019</i>
<i>Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione (A)</i>	-	-	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	4.995	2.086	1.865.551	1.985.824
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	8.872.286	8.940.687	8.906.893	8.989.659
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	1.776.125	1.843.748	39.236	37.310
<b><i>Totale immobilizzazioni (B)</i></b>	<b>10.653.406</b>	<b>10.786.520</b>	<b>10.811.680</b>	<b>11.012.794</b>
<i>Rimanenze</i>	-	-	15.473	22.141
<i>Crediti</i>	484.148	571.991	1.025.855	1.166.786
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>	-	-	78	-
<i>Disponibilità liquide</i>	1.693.967	1.654.499	2.180.544	1.985.273
<b><i>Totale attivo circolante (C)</i></b>	<b>2.178.114</b>	<b>2.226.490</b>	<b>3.221.950</b>	<b>3.174.201</b>
<i>Ratei attivi</i>	-	-	15	16
<i>Risconti attivi</i>	-	-	25.494	26.069
<b><i>Totale ratei e risconti attivi (D)</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.509</b>	<b>26.085</b>
<b><i>Totale attivo</i></b>	<b>12.831.520</b>	<b>13.013.011</b>	<b>14.059.139</b>	<b>14.213.079</b>
<i>Fondo di dotazione</i>	626.270	626.270	626.270	626.270
<i>Riserve</i>	9.582.646	9.480.688	9.657.731	9.597.710
<i>Risultato economico dell'esercizio</i>	(197.519)	18.649	(151.293)	62.251
<b><i>Patrimonio netto (A)</i></b>	<b>10.011.397</b>	<b>10.125.607</b>	<b>10.132.708</b>	<b>10.286.231</b>
<b><i>Fondi per rischi ed oneri (B)</i></b>	<b>111.609</b>	<b>41.304</b>	<b>292.163</b>	<b>222.259</b>
<b><i>Trattamento di fine rapporto (C)</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.334</b>	<b>12.683</b>
<b><i>Debiti (D)</i></b>	<b>2.683.554</b>	<b>2.646.998</b>	<b>3.584.732</b>	<b>3.481.679</b>
<i>Ratei passivi</i>	24.961	9.862	25.349	9.883
<i>Risconti passivi</i>	-	189.239	10.852	200.344
<b><i>Totale ratei e risconti passivi (E)</i></b>	<b>24.961</b>	<b>199.102</b>	<b>36.201</b>	<b>210.228</b>
<b><i>Totale passivo</i></b>	<b>12.831.520</b>	<b>13.013.011</b>	<b>14.059.139</b>	<b>14.213.079</b>
<b><i>Conti d'ordine</i></b>	<b>493.122</b>	<b>246.600</b>	<b>493.846</b>	<b>247.974</b>

Sotto il profilo numerico il Bilancio consolidato dell'esercizio 2019, comparato con quello dell'esercizio 2018, del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente - parte economica si riassume nelle risultanze di seguito esposte.

<i>Conto economico (Euro)</i>	<i>Comune di Misinto</i>		<i>Consolidato GAP dell'Ente</i>	
	<i>esercizio 2018</i>	<i>esercizio 2019</i>	<i>esercizio 2018</i>	<i>esercizio 2019</i>
<b><i>Componenti positivi della gestione (A)</i></b>	<b><i>2.955.879</i></b>	<b><i>2.974.996</i></b>	<b><i>3.769.544</i></b>	<b><i>3.836.405</i></b>
<i>Proventi da tributi</i>	<i>2.243.117</i>	<i>2.117.627</i>	<i>2.243.117</i>	<i>2.117.627</i>
<i>Proventi da fondi perequativi</i>	<i>315.970</i>	<i>310.138</i>	<i>315.970</i>	<i>310.138</i>
<i>Proventi da trasferimenti e contributi</i>	<i>149.280</i>	<i>146.073</i>	<i>149.280</i>	<i>146.079</i>
<i>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</i>	<i>207.148</i>	<i>291.823</i>	<i>757.449</i>	<i>869.160</i>
<i>Variazione delle rimanenze</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(1)</i>	<i>1</i>
<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.191</i>	<i>8.108</i>
<i>Incremento di immobilizzazioni per lavori interni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>219.145</i>	<i>244.750</i>
<i>Altri ricavi e proventi diversi</i>	<i>40.364</i>	<i>109.335</i>	<i>82.394</i>	<i>140.542</i>
<b><i>Componenti negativi della gestione (B)</i></b>	<b><i>(3.398.101)</i></b>	<b><i>(3.171.227)</i></b>	<b><i>(4.119.686)</i></b>	<b><i>(3.937.981)</i></b>
<i>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</i>	<i>(106.190)</i>	<i>(70.615)</i>	<i>(134.948)</i>	<i>(106.285)</i>
<i>Prestazioni di servizi</i>	<i>(1.956.480)</i>	<i>(1.643.114)</i>	<i>(2.354.485)</i>	<i>(2.071.994)</i>
<i>Utilizzo beni di terzi</i>	<i>(500)</i>	<i>-</i>	<i>(26.948)</i>	<i>(20.499)</i>
<i>Trasferimenti e contributi</i>	<i>(362.780)</i>	<i>(355.407)</i>	<i>(362.780)</i>	<i>(355.407)</i>
<i>Personale</i>	<i>(696.043)</i>	<i>(675.355)</i>	<i>(801.548)</i>	<i>(787.094)</i>
<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>(239.055)</i>	<i>(394.054)</i>	<i>(354.478)</i>	<i>(530.897)</i>
<i>Variazione delle rimanenze</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(1.887)</i>	<i>(2.962)</i>
<i>Accantonamenti per rischi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(5.118)</i>	<i>(1.387)</i>
<i>Altri accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>(7.154)</i>	<i>(3.559)</i>	<i>(10.705)</i>
<i>Oneri diversi di gestione</i>	<i>(37.052)</i>	<i>(25.529)</i>	<i>(73.935)</i>	<i>(50.752)</i>
<b><i>Differenza (A) - (B)</i></b>	<b><i>(442.221)</i></b>	<b><i>(196.231)</i></b>	<b><i>(350.142)</i></b>	<b><i>(101.576)</i></b>
<i>Proventi (oneri) finanziari (C)</i>	<i>(79.954)</i>	<i>(75.571)</i>	<i>(90.801)</i>	<i>(87.009)</i>
<i>Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</i>	<i>-</i>	<i>68.684</i>	<i>(663)</i>	<i>68.330</i>
<i>Proventi ed oneri straordinari (E)</i>	<i>376.639</i>	<i>269.008</i>	<i>376.655</i>	<i>266.247</i>
<b><i>Risultato prima delle imposte</i></b>	<b><i>(145.536)</i></b>	<b><i>65.890</i></b>	<b><i>(64.951)</i></b>	<b><i>145.992</i></b>
<i>Imposte</i>	<i>(51.983)</i>	<i>(47.241)</i>	<i>(86.342)</i>	<i>(83.740)</i>
<b><i>Risultato dell'esercizio</i></b>	<b><i>(197.519)</i></b>	<b><i>18.649</i></b>	<b><i>(151.293)</i></b>	<b><i>62.251</i></b>
<b><i>Risultato dell'eserc. di pert. di terzi</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>4</i></b>

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 anche in relazione agli effetti di cui agli artt. 147-*bis* e 153, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Revisore unico dei Conti

#### PREMESSO

che la responsabilità dell'attività di revisione/controllo contabile dei bilanci degli organismi ed enti strumentali, aziende, società controllate e partecipate inclusi/e nel Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente e nel perimetro di consolidamento, di cui all'elenco deliberato dalla Giunta Comunale, è da riferirsi ad altri Revisori Legali/Revisori dei Conti

#### CONSIDERATO

che il Bilancio consolidato dell'esercizio 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente è stato elaborato/predisposto dalla Mira P.A. S.r.l., come da determinazione della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri n. 087/2020 del 14 maggio 2020 avente ad oggetto: *“Affidamento servizio di supporto operativo per la predisposizione del Bilancio consolidato anno 2019, alla società Mira PA Srl. CIG Z932CFD58BV”*

#### RILEVATO

che al Bilancio consolidato dell'esercizio 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente è allegata la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci *“ratei e risconti”* e della voce *“altri accantonamenti”* dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci *“proventi straordinari”* ed *“oneri straordinari”*, quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro *fair value* ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP:

- a) della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
  - b) delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
  - c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
  - d) della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti, delle aziende o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
  - e) della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali, aziende o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
  - f) qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
- a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
  - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
  - c) delle perdite ripianate dall'Ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni.

Alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti:

- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell'esercizio precedente;
- l'elenco delle società controllate e collegate non comprese nell'area di consolidamento;
- il prospetto di raccordo del patrimonio netto della capogruppo e quello del consolidato;

## DÀ ATTO

che il Bilancio consolidato dell'esercizio 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente è stato “[...] redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 [...]” del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “[...] secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 [...]” del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e la relazione sulla gestione consolidata, con l'annessa nota integrativa, contengono le informazioni richieste dalla legge, riportando i dati e le informazioni che descrivono l'andamento della gestione, il risultato economico dell'esercizio, nonché la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente ed

## ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole, ex art. 239, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in relazione alla suindicata proposta di deliberazione del 27 ottobre 2020, da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista per il 24 novembre 2020, entro il 30 novembre 2020 ed avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019”,

## SEGNALA

1. la necessità di correggere i refusi della proposta di deliberazione del 27 ottobre 2020, da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista per il 24 novembre 2020, entro il 30 novembre 2020 ed avente ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019”* e, in particolare: a pag. 3 *“[...] - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 3) [...]”* da correggere in *“[...] - Relazione del Revisore unico dei Conti (Allegato n. 3) [...]”* e a pag. 4 *“[...] Amiacque Srl Assemblea dei soci in data 29.04.2020 [...]”* da eliminare avendo l’Ente consolidato il Bilancio consolidato 2019 della relativa capogruppo CAP Holding S.p.A.;
2. l’impossibilità di un confronto/raffronto tra il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell’Ente dell’esercizio 2019 con quello dell’esercizio 2018, in considerazione della non omogeneità degli organismi ed enti strumentali, aziende, società controllate e partecipate inclusi/e nel perimetro di consolidamento. Infatti, nel perimetro di consolidamento dell’esercizio 2018 erano incluse, oltre al Comune di Misinto (Ente capogruppo), solo BrianzAcque S.r.l. e CAP Holding S.p.A. (oltre alla società partecipata indirettamente Amiacque S.r.l. - come da relativo bilancio consolidato 2018) mentre nel perimetro di consolidamento dell’esercizio 2019 sono incluse, oltre al Comune di Misinto (Ente capogruppo), AEB Ambiente Energia Brianza S.p.A. (oltre alle società partecipate indirettamente Gelsia S.r.l., Reti Più S.r.l. e Gelsia Ambiente S.r.l. - come da relativo bilancio consolidato 2019), BrianzAcque S.r.l. e CAP Holding S.p.A. (oltre alla società partecipata indirettamente Amiacque S.r.l. - come da relativo bilancio consolidato 2019);
3. la necessità di meglio motivare/esplicitare le ragioni del mancato consolidamento nel Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell’Ente della Fondazione FOCRIS Onlus - Fondazione Casa di Riposo Intercomunale Saronno. Pur richiamando il parere dello Studio Legale Degani del 04 novembre 2016 a firma dell’Avv. Luca Degani e dell’Avv. Andrea Lopez avente ad oggetto: *“Parere legale sulla natura soggettiva della Fondazione FOCRIS Onlus”* nel quale viene evidenziato che: *“[...] la Fondazione FOCRIS Onlus è una fondazione di diritto privato ai sensi del Libro I c.c., che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è iscritta all’elenco Regionale della Persone Giuridiche di Diritto Privato [...] attesi i caratteri specifici della Fondazione e considerata l’evoluzione normativa, giurisprudenziale e regolamentare, in ragione dell’assenza degli indici di controllo pubblico per tutte le considerazioni espresse, si perviene alla conclusione che la FOCRIS Onlus non è tenuta alla consegna della propria documentazione contabile al Comune [...]”* e pur evidenziando nella deliberazione della Giunta Comunale n. 0110/2020 del 19 ottobre 2020 avente ad oggetto: *“Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento ai fini del Bilancio consolidato per l’esercizio 2019. Integrazione deliberazione G.C. 80 del 27 agosto 2020”* che: *“[...] la fondazione non verrà inserita nel perimetro di consolidamento per impossibilità di reperire la documentazione necessaria in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate [...]”*, si segnala che nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR del 07 ottobre 2020 - depositata in Segreteria il 13 ottobre 2020 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie in merito alle: *“Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul Bilancio consolidato 2019”* viene evidenziato che: *“[...] tra le motivazioni che possono comportare l’esclusione dal consolidato di alcuni componenti vi è quella dell’irreperibilità del bilancio, ovvero di reperire informazioni necessarie al consolidamento. Per detto motivo si fa presente che il Principio contabile specifica che «I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i*

*bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione». [...] Di converso resta inteso che i documenti contabili per l'elaborazione del bilancio consolidato devono essere riferiti al medesimo esercizio contabile (in mancanza si considera utilizzabile il preconsuntivo o il progetto di bilancio inviato agli organi competenti per l'approvazione). V. par. 3.2, n. 1, del principio contabile applicato. [...] La mancata approvazione del bilancio di esercizio nei termini di legge, e comunque, in tempi congrui a garantire l'elaborazione del consolidato, non può giustificare il mancato consolidamento del soggetto controllato/partecipato. Il Principio applicato, infatti, permette di utilizzare, per il consolidamento dei conti, anche il progetto di bilancio, ovvero in mancanza, il preconsuntivo risultante dalle scritture contabili. Ciò in vista di un compiuto esercizio di tutti i poteri (di indirizzo e controllo) all'ente attribuiti in qualità di socio (sia esso di maggioranza o minoranza) [...]”;*

4. un risultato economico d'esercizio consolidato (positivo) di Euro (+)62.251,12 che, tuttavia, è legato alla contabilizzazione di proventi/oneri straordinari per Euro (+)266.246,57;
5. che, ai sensi dell'art. 161, comma 4 del D.Lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “[...] decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato [30 settembre 2020 - rectius 30 novembre 2020 ex art. 110, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77], in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019 [...]”;
6. che, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2016, n. 160: “[...] in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato [30 settembre 2020 - rectius 30 novembre 2020 ex art. 110, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77], [...] gli enti territoriali, [...] non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo [...]”;
7. che, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio consolidato dell'esercizio 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente il competente ufficio dovrà, “[...] entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione [...]”, trasmettere ex art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2016, n. 160 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, seguendo le regole tecniche contenute nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016 rubricato “Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 26 maggio 2016), “[...] d) i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall'art. 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive

*modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 [...]*";

8. gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt. 9-bis e 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rubricato *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*:
  1. del rendiconto di gestione (e del bilancio consolidato) in forma sintetica, aggregata e semplificata anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, entro 30 giorni dall'adozione;
  2. dei dati relativi alle entrate ed alla spesa del rendiconto di gestione (e del bilancio consolidato) in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con DPCM 22 settembre 2014;
9. gli obblighi di pubblicazione stabiliti dall'art. 227, comma 6-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: *"[...] nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti [...]"*;

#### SUGGERISCE

1. in merito alla relazione sulla gestione consolidata, con l'annessa nota integrativa al Bilancio consolidato dell'esercizio 2020, di meglio esplicitare/argomentare/descrivere:
  1. le elisioni economiche e quelle patrimoniali;
  2. l'andamento della gestione;
  3. il risultato economico dell'esercizio;
  4. la situazione patrimoniale e finanziaria;
  5. le varie poste contabili;
2. in merito al conto economico consolidato dell'esercizio 2020, di richiedere ai propri organismi ed enti strumentali, aziende, società controllate e partecipate inclusi/e nel Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente e nel perimetro di consolidamento, notizie più dettagliate sui propri conti al fine di armonizzare l'aggregazione contabile del bilancio;
3. in merito allo stato patrimoniale consolidato dell'esercizio 2020, di richiedere ai propri organismi ed enti strumentali, aziende, società controllate e partecipate inclusi/e nel Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP dell'Ente e nel perimetro di consolidamento, notizie più dettagliate sui propri conti al fine di armonizzare l'aggregazione contabile del bilancio.

Rodero, 12 novembre 2020

Il Revisore unico dei Conti



Dott. Alessandro Valli